

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	Pag. 2
COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV):	
In sede legislativa	» 2
COMMISSIONI RIUNITE (V e XII):	
Comitato per l'indagine conoscitiva sull'industria chimica	» 2
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
In sede consultiva	» 3
In sede referente	» 6
AFFARI INTERNI (II):	
In sede consultiva	» 7
GIUSTIZIA (IV):	
In sede legislativa	» 7
In sede referente	» 8
Comitato permanente per i pareri	» 8
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
In sede referente	» 9
In sede legislativa	» 10
Seduta pomeridiana:	
In sede referente	» 11
In sede consultiva	» 12
Comitato pareri	» 12
FINANZE E TESORO (VI):	
In sede legislativa	» 14

ISTRUZIONE (VIII):

In sede referente	Pag. 18
In sede consultiva	» 18

LAVORI PUBBLICI (IX):

In sede referente	» 18
-----------------------------	------

TRASPORTI (X):

In sede legislativa	» 21
In sede referente	» 22

AGRICOLTURA (XI):

In sede legislativa	» 23
Risoluzione	» 25
Interrogazione	» 25

LAVORO (XIII):

In sede legislativa	» 26
-------------------------------	------

IGIENE E SANITÀ (XIV):

In sede referente	» 28
-----------------------------	------

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

» 28

CONVOCAZIONI:

Giovedì 21 dicembre 1972

Giunta delle elezioni	Pag. 29
Affari esteri (III)	» 29
Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)	» 30
Industria (XII)	» 30

Mercoledì 17 gennaio 1973

Giustizia (IV)	» 30
--------------------------	------

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 16,05. —
Presidenza del Presidente BUCALOSSI.

La Giunta procede all'esame della domanda di autorizzazione a procedere:

contro i deputati Cassano Michele, Ferrari Attilio, De Leonardis Donato, De Marzio Ernesto, Ferri Mauro, Giglia Luigi, La Loggia Giuseppe, Vicentini Rodolfo, per i seguenti reati: *a)* i primi due per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 314 del codice penale (peculato continuato) e per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 319, prima parte e capoverso, del codice penale (corruzione aggravata continuata per atti contrari ai doveri d'ufficio); *b)* gli altri per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato) (doc. IV, n. 93).

Il Relatore Galloni illustra gli elementi di fatto all'origine della domanda di autorizzazione a procedere.

La Giunta, dopo aver sentito il deputato Cassano su alcune modalità della fattispecie concreta in base alla quale il medesimo deputato risulta imputato, inizia l'esame della domanda di autorizzazione a procedere. Intervengono nella discussione il Presidente e i deputati Manco, Fracchia, Musotto, Gerolimito, Valori, Franchi e Benedetti.

La Giunta delibera all'unanimità di rinviare ad una prossima seduta il seguito dell'esame per consentire un ulteriore approfondimento dell'argomento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (I) e IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 17. —
Presidenza del Presidente della XIV Commissione RAMPÀ. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la sanità, De Lorenzo Ferruccio e il sottosegretario alla riforma, Forma.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (1027);

Caruso ed altri: Modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (*Urgenza*) (659);

Foschi e Fracanzani: Riforma dell'Istituto superiore di sanità (823).

(*Discussione e approvazione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del disegno e delle proposte di legge.

Il relatore per la I Commissione, Vecchiarelli, illustra ulteriori emendamenti al provvedimento concordati con i rappresentanti dei gruppi e col Governo.

Si passa quindi alla discussione degli articoli scegliendo come testo base il testo del disegno di legge.

Gli articoli 7, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 64, 67 e 79 sono approvati con modifiche, alcune di adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, altre di carattere prevalentemente formale.

Gli articoli 38 e 68 e la tabella B, quadro primo, lettere *c)* e *d)*, sono soppressi.

I rimanenti articoli e le tabelle annesse sono approvati nel testo del disegno di legge, che riproduce l'identico testo approvato dalla Camera nella precedente legislatura.

Intervengono quindi, per preannunciare il voto favorevole dei rispettivi gruppi, i deputati Berlinguer Giovanni, Foschi e Ballardini.

Dopo breve intervento del sottosegretario De Lorenzo Ferruccio, le Commissioni procedono alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge che risulta approvato, con assorbimento delle concorrenti proposte di legge nn. 659 e 823.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V) e INDUSTRIA (XII)

Comitato per l'indagine conoscitiva sull'industria chimica.

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 17,30. —
Presidenza del Presidente MOLÈ.

AUDIZIONE DEL PROFESSOR GABRIELE PESCATORE,
PRESIDENTE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO.

Il Comitato ascolta una relazione del professor Gabriele Pescatore, Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, sugli effetti e sulle prospettive della localizzazione nelle regioni meridionali dell'industria chimica.

Il professor Pescatore risponde quindi a quesiti in proposito rivoltigli dai deputati Delfino, Russo Ferdinando, Baslini ed Erminero.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Forma, il Sottosegretario di Stato all'interno, Sarti ed il Sottosegretario di Stato alle finanze, Amadei.

Disegno di legge:

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere alla VI Commissione) (1340).

Il relatore Galloni riferisce sulla proposta di legge, invitando la Commissione ad esprimere parere favorevole.

Intervengono i deputati: Monti, per esprimere riserve sull'attuale sistema di concessione dei mutui, che vengono sempre a risultare, per l'operare successivo di troppi controlli che limitano di fatto l'autonomia degli enti locali, inferiori alle effettive esigenze di questi; Caruso, per sottolineare preliminarmente la non censurabilità, di per sé, del provvedimento e rilevare l'esigenza di risolvere in via generale il problema delle scelte di politica finanziaria nei confronti degli enti locali.

Il Sottosegretario per gli interni, Sarti, sottolinea l'estrema urgenza del provvedimento in esame, rileva che il Governo ha allo studio un disegno di legge sulle autonomie, nel quale saranno affrontati sia il tema della finanza locale sia quello della riforma dell'attuale legge comunale e provinciale.

Su proposta del relatore Galloni, quindi, la Commissione adotta la seguente decisione:

« La Commissione, considerato che il disegno di legge nasce dalla necessità di assicurare la copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei comuni e delle province del corrente esercizio 1972, mentre auspica una organica disciplina legislativa volta a garantire l'equilibrio finanziario degli enti locali

nel quadro dei principi informativi costituzionali di garanzia dell'autonomia dei comuni e delle province, esprime parere di conformità costituzionale ».

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (Urgenza) (Parere alla IV Commissione) (864).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge per il parere alla IV Commissione (Giustizia).

Il relatore Riccio espone alla Commissione il seguente schema di parere, che tiene conto delle osservazioni emerse nel dibattito svoltosi nella precedente seduta:

« *Esprime parere di conformità della legge di delegazione all'articolo 76 C.:*

a) perché la disciplina del codice di procedura penale, per la vastità e delicatezza, richiede la delegazione al governo, essendo necessaria la cura tecnica nei minimi particolari;

b) perché i principi ed i criteri direttivi previsti rispondono al duplice limite, imposto dall'articolo 76 C.: quello di non essere così vaghi ed indeterminati da non rappresentare alcuna vera direttiva per il delegato; e l'altro, inverso, di non presentarsi tanto diffusi e numerosi da non lasciare alcun margine di discrezionalità a chi deve svolgerli.

I — *Con le seguenti quattro condizioni:*

A) modificazioni della norma delegante, di cui al n. 8 dell'articolo 2, nel senso di prevedere la specificazione nel dispositivo della sentenza, anche istruttoria, delle formule di proscioglimento: " il fatto non sussiste "; " non ha commesso il fatto "; " il fatto non costituisce reato "; " il fatto è estinto " per prescrizione o per amnistia:

1) in quanto il giudicato deve avere l'autorità di certezza di verità, pubblica ed universale, la quale è data solo dalla formula determinativa conclusiva del giudizio, e non già dalle premesse logiche;

2) in quanto essenziale ed inalienabile è il diritto dell'uomo alla dichiarazione di innocenza dal fatto, come atto, e cioè al riconoscimento che l'atto non è stato commesso; indipendentemente dalla valutazione del fatto rispetto al diritto, che deve avvenire solo dopo;

3) in quanto il diritto d'impugnazione presuppone l'interesse che sorge in conseguen-

za dalla formula assolutoria data la gerarchia delle formule in rapporto al principio pluridimensionale della presunzione di innocenza;

4) in quanto l'autorità della sentenza penale nel giudizio civile ed amministrativo, che pure è stabilita nelle norme deleganti di cui ai punti 14 e 15 dell'articolo 2, non può essere dedotta da una interpretazione delle premesse logiche, ma solo dalla formula terminativa che costituisce il giudicato formale e sostanziale.

La previsione delle formule terminative impone una diversa formulazione delle norme deleganti, previste ai nn. 14, 15, 16 e 17 dell'articolo 2.

La previsione delle formule per la sentenza istruttoria è conseguenza anche del principio dell'attribuzione al tribunale della decisione sull'impugnazione avverso la sentenza istruttoria di assoluzione e sulla questione della libertà provvisoria.

B) Soppressione della norma delegante, di cui al n. 3 dell'articolo 2, contenente la previsione del procedimento per decreto. Tale procedimento viola l'articolo 24, comma 2, C., per la mancanza del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa prima dell'emanazione del decreto.

C) Soppressione della norma delegante, di cui al n. 25 dell'articolo 2, contenente il divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati di reati.

Essendo stabilito l'obbligo per la polizia giudiziaria di *referire*, di *indicare ed assicurare le fonti di prova*, il divieto di verbalizzare è in conflitto con i diritti dell'incolpato e della difesa, sia sotto l'aspetto dell'impossibilità del controllo sulla veridicità delle fonti di prova, sia sotto l'aspetto dell'esercizio critico sulle fonti di prova, che rappresenta l'essenza stessa del contraddittorio, soprattutto nella fase dibattimentale.

D) Soppressione nella norma delegante di cui al n. 43 dell'articolo 2 della espressione: " *e ferma la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento* ". La contestazione in dibattimento di un altro fatto che non costituisca reato concorrente e che non sia fatto di continuazione, viola il principio del contraddittorio e della difesa, che pure costantemente viene proclamato nelle norme 27, 28, 31 e 32 dell'articolo 2.

II — *Con le seguenti sette osservazioni:*

1) chiarire la differenza tra la richiesta di giudizio direttissimo e la richiesta di giudizio immediato diretta al giudice istruttore di cui alle norme 33 e 34; dato che, e l'una e l'altra sono sottoposte alla condizione " che non sia necessario procedere ad indagini istruttorie ".

La norma delegante sulla richiesta di giudizio immediato al giudice istruttore sarebbe inutile e pericolosa, perché farebbe sorgere equivoci, se tendesse solo a confermare la potestà del pubblico ministero di chiedere, in ogni momento, la chiusura dell'istruzione, quando ritenga inutili altre indagini.

2) Sostituire nella norma delegante, di cui al n. 36, dell'articolo 2 all'espressione: " *quelli indispensabili chiesti dall'imputato* " l'altra: " *quelli indispensabili idonei a convalidare la presunzione di innocenza* ". Se è diritto dell'imputato ed interesse pubblico dello Stato-Comunità la verifica dell'innocenza, il giudice deve assumere le prove, offerte dall'incolpato, idonee alla dimostrazione della inesistenza del fatto e degli elementi di colpevolezza.

3) Sopprimere nella norma delegante, di cui al n. 46 dell'articolo 2 l'espressione: " *particolare allarme sociale* ", e porre la ragione della coercizione personale in rapporto alla gravità del delitto ed alla pericolosità dell'imputato. L'allarme sociale non può costituire un elemento autonomo della gravità del reato e della pericolosità dell'imputato; ne è una conseguenza.

4) Nella norma delegante, di cui al n. 53 dell'articolo 2 sopprimere l'espressione: " *nella fase dibattimentale* ", dovendo ritenersi l'esercizio della funzione d'accusa sempre svincolato da ogni incidenza gerarchica.

5) Formulare diversamente la norma delegante, di cui al n. 56 dell'articolo 2 relativa all'*esame diretto* dell'imputato, dei testimoni e dei periti, e renderla costituzionalmente più corretta e inquadrarla nel modello di processo organizzato dalla legge di delegazione, che non è processo di parti, che è processo misto accusatorio ed inquisitorio in cui è mantenuta la fase istruttoria, che è processo in cui il pubblico ministero sin dall'inizio ha l'obbligo di indicare le fonti di prova e l'imputato ha il diritto permanente di contestarle attraverso la preparazione della difesa, la quale può consistere anche nel rifiuto di risposta.

6) Nella norma delegante di cui al n. 74 dell'articolo 2 aggiungere dopo l'espressione: " *in tale lingua* " l'altra: " *e nella lingua ita-*

liana"; in quanto solo il verbale redatto nella lingua italiana è il documento su cui le parti ed il giudice possono in ogni fase, stato e grado del processo esercitare il diritto di controllo critico.

7) Aggiungere una norma delegante con la previsione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza ed i provvedimenti relativi alla libertà personale emessi dai giudici militari, in quanto trattasi di questione di giurisdizione e di attuazione dell'articolo 111 C. ».

Nell'illustrare lo schema di parere il relatore Riccio si sofferma in particolare sulla prima parte dello stesso relativa all'ammissibilità della delega in materia di riforma di codici, richiamandosi analiticamente ai lavori preparatori della Costituzione al fine di contestare le contrarie osservazioni svolte nella precedente seduta dal deputato Cataldo.

Intervengono, quindi, i deputati Fracchia, Concas e Malagugini per sottolineare la loro posizione che afferma non già la non delegabilità, in assoluto, della materia in esame, ma soltanto la non conformità del disegno di legge all'articolo 76 della Costituzione, in quanto non sono sufficientemente specificati e determinati i principi e criteri direttivi. In aggiunta, il deputato Malagugini rileva che, ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, del Regolamento, si debba porre anzitutto in votazione — analogamente a quanto avviene per gli emendamenti — la proposta di esprimere parere contrario.

Il deputato Galloni, dal punto di vista procedurale, ritiene che la votazione sulla contrarietà del disegno di legge all'articolo 76 della Costituzione, in quanto basata sulla carenza di indicazione dei principi e criteri direttivi debba avvenire al termine dell'esame in quanto è possibile che i 76 principi indicati nell'articolo 2 del disegno di legge possano essere integrati e sufficientemente chiariti così da rendere il provvedimento pienamente aderente al dettato costituzionale.

Il deputato Pazzaglia ritiene debba essere posta in votazione la proposta di esprimere parere contrario alla concessione della delega legislativa sotto il profilo della opportunità politica e costituzionale e, soltanto in caso di reiezione, potranno essere adottate altre formule di parere.

Intervengono, quindi, ulteriormente i deputati: Malagugini, Galloni e Pazzaglia, nonché i deputati: Ballardini, il quale osserva che ponendo ai voti preliminarmente la proposta contraria, in caso di suo accoglimento,

verrebbero risparmiate ulteriori votazioni; Olivi, per concordare con il relatore e con il deputato Galloni; Magnani Noya, la quale rileva che un parere favorevole condizionato sarebbe possibile e legittimo se le osservazioni e le condizioni non fossero tali da trasformare completamente il disegno di legge, perché, in tal caso, la I Commissione si sostituirebbe a quella competente nel merito; Bressani, per confutare la possibilità di una votazione in alternativa, in quanto la proposta del relatore è già articolata e prevede condizioni e osservazioni.

Il deputato Restivo richiama l'attenzione della Commissione sul precedente che si creerebbe e che, indubbiamente, turberebbe l'ulteriore svolgimento dei lavori della I Commissione, qualora si volesse seguire la via indicata dal deputato Malagugini. A suo avviso, poiché la Commissione consultata ha compiti di collaborazione nei confronti della Commissione investita della competenza primaria, qualunque sia la formulazione del parere, in esso si deve curare particolarmente l'aspetto della motivazione, tanto più quando, come nel caso della Commissione Affari Costituzionali, i suoi pareri abbiano un effetto vincolante. Diversamente, resterebbe indeterminata la reale volontà della Commissione che, nella sostanza, si sottrarrebbe al suo compito.

Il relatore Riccio, dopo aver ricordato come il progetto in esame riproduca identico testo già approvato dalla Camera nella precedente legislatura senza che rilievi di incostituzionalità fossero stati prospettati, si dichiara, comunque, disponibile a modificare la prima parte del progetto di parere da lui illustrato, nel senso di « esprimere parere di conformità della legge di delegazione ai principi e ai criteri direttivi imposti dall'articolo 76 della Costituzione ».

Il deputato Ballardini, confermando che appare più corretto votare sulla proposta Malagugini precisa, per altro, che qualora si dovesse votare sulla proposta del relatore intende emendarla nel senso di prevedere « la non conformità », le successive condizioni ed osservazioni ponendosi, quindi, come motivazioni del parere contrario.

Il Presidente Riz pone in votazione la proposta del deputato Galloni, che ha carattere procedurale, secondo cui la conformità o meno all'articolo 76 deve essere valutata alla fine dell'esame dei singoli punti considerati dal relatore.

La Commissione, quindi, approva la proposta Galloni e rinvia ad altra seduta il se-

guito dell'esame del disegno di legge per la espressione del parere alla IV Commissione (Giustizia).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 11,45. — *Presidenza del Vicepresidente VECCHIARELLI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Forma, il Sottosegretario di Stato per le finanze, Amadei ed il Sottosegretario di Stato al lavoro, Del Nero.

Proposta di legge:

Vaghi ed altri: Disposizioni per i casi di annullamento di concorsi e di scrutini di pubblici dipendenti e professionisti (592).

(*Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il relatore, Bianchi Fortunato, in attuazione dell'impegno assunto nella seduta del 29 novembre, comunica alla Commissione di aver predisposto un nuovo testo degli articoli 1 e 2 della proposta di legge, alla stregua delle indicazioni emerse dal dibattito e così formulati:

ART. 1. — I funzionari della carriera direttiva dei commissari di leva del Ministero della difesa, dichiarati vincitori del concorso per titoli indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1962 e che abbiano espletato lodevole servizio per almeno cinque anni possono, nel caso in cui siano cessati o dovessero cessare dall'impiego in conseguenza di decisione giurisdizionale che annulli la graduatoria di detto concorso, essere riammessi o mantenuti in servizio, con provvedimento del Ministero della difesa, anche in soprannumero dei posti previsti dall'organico, salvo successivi riassorbimenti e ferma restando, a tutti gli effetti, l'anzianità assoluta e relativa maturate.

ART. 2. — La presente legge ha efficacia dal 31 ottobre 1972.

Propone, pertanto, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta di legge alla competenza legislativa della Commissione.

Il deputato Vetere, dopo aver rilevato che la nuova stesura della proposta di legge circoscrive il danno, preannuncia l'astensione del suo gruppo nel merito del provvedimento, mentre si riserva di comunicare successiva-

mente alla Presidenza l'eventuale adesione alla proposta di trasferimento in sede legislativa.

Il Sottosegretario Forma, poiché la nuova formulazione della proposta di legge fa cadere i motivi di contrarietà alla stessa, precedentemente sottolineati, esprime l'orientamento favorevole del Governo alla proposta del relatore di trasferimento del progetto in sede legislativa.

La Commissione, quindi, favorevoli, a nome dei rispettivi gruppi i deputati Galloni, Ballardini e Gerolimello, delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

Il Presidente comunica che trasmetterà la relativa richiesta non appena sarà sciolta la riserva del Gruppo comunista e sarà stato acquisito il consenso dei rappresentanti dei gruppi assenti.

Proposte di legge:

Simonacci: Estensione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia dei benefici della legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali (299);

Alfano ed altri: Norma integrativa della legge 22 giugno 1954, n. 523, per la ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita, dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso enti locali (614);

(*Parere della II, della IV, della V e della VI Commissione*).

(*Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il relatore Vecchiarelli riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, proponendo di richiederne il trasferimento in sede legislativa.

Dopo che il Sottosegretario per le finanze, Amadei, ha riferito il favorevole orientamento del Governo sia nel merito sia sulla proposta del relatore, la Commissione, all'unanimità, delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

Il Presidente comunica che trasmetterà la relativa richiesta non appena sarà stato acquisito il consenso dei rappresentanti dei gruppi assenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

AFFARI INTERNI (II)**IN SEDE CONSULTIVA**

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Sarti.

Disegno di legge:

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere alla VI Commissione) (1340).

Il relatore Zamberletti nel riferire sul disegno di legge osserva che l'attenzione viene innanzitutto richiamata sulla esigenza di una definitiva sistemazione della finanza locale che, a suo parere, deve essere vista in una con la revisione della legge comunale e provinciale. Non crede in soluzioni del problema facili e rapide. (Non si possono dimenticare i pesanti condizionamenti rappresentati dai mutui pregressi). Ritene tuttavia che sia possibile enucleare un piano sistematico per giungere per tappe ad un soddisfacente assetamento. In questa direzione si muove anche l'ANCI che sta esaminando le proposte di un apposito Comitato di studio.

La Commissione sarà certamente chiamata ad un esame globale della questione per cui non insiste ulteriormente su questo tema.

Entrando nel merito del disegno di legge rileva che opportunamente il Senato ha soppresso il secondo comma dell'articolo 1 né ha accolto la proposta di estendere al 1973 la portata del provvedimento. Conclude proponendo di esprimere parere favorevole.

Il deputato De Sabbata, dopo avere ricordato che nella passata legislatura il provvedimento la cui efficacia si intende ora prorogare al 1972 ha avuto un *iter* piuttosto tormentato che ha condotto, in fine, ad un testo molto diverso da quello originario e cioè meno in contrasto con il sistema delle autonomie locali, rileva che nonostante l'entrata in funzione delle Regioni a statuto ordinario permane ancora l'impalcatura del precedente ordinamento, di cui la Commissione centrale per la finanza locale costituisce la chiave di volta. La sua parte ribadisce la richiesta di soppressione di tale Commissione e richiama il Governo all'impegno a suo tempo assunto (e non mantenuto) di presentare la legge sui controlli.

A suo giudizio la riforma della finanza locale va considerata in un contesto unitario

della finanza pubblica come problema cioè del riparto delle risorse disponibili. La sua parte ha già prospettato alcune soluzioni, che non sono di pura e semplice proroga della legge del 1971, n. 912, ma anticipatrici della direzione da assumere per avviare a soluzione il problema della finanza locale. Si riferisce alla proposta di legge n. 566, presentata al Senato, nella quale sono in particolare considerati gli aspetti relativi al controllo, all'accesso al credito e all'aumento delle disponibilità degli enti locali.

Conclude preannunciando sul provvedimento l'astensione del suo Gruppo.

Anche il deputato Artali dichiara l'astensione della sua parte.

Il Sottosegretario Sarti, sottolineato il carattere transitorio del provvedimento, dichiara che il Governo, consapevole della gravità del problema rappresentato dalla situazione finanziaria dei comuni e delle province (il cui indebitamento complessivo ha raggiunto i 10.400 miliardi), sta esaminando le possibili soluzioni (proposte anche in recenti convegni) sia di carattere normativo sia di carattere finanziario al fine di pervenire alla predisposizione di una « legge sulle autonomie locali » riguardante i tre aspetti della normativa dei comuni e delle province, della finanza locale, dei controlli.

Conclude invitando la Commissione ad esprimersi favorevolmente.

La Commissione approva quindi a maggioranza la proposta del relatore di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

Lucchesi: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale invalidi di guerra (Parere alla VI Commissione) (471).

Su proposta del relatore Boldrin, alla quale si associa il deputato Lavagnoli, la Commissione dichiara il proprio nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

GIUSTIZIA (IV)**IN SEDE LEGISLATIVA**

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente REALE.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Ferioli.

Proposta di legge:

Senatori Arena ed altri: «Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1055).

(*Rinvio del seguito della discussione*).

Il sottosegretario Ferioli propone di rinviare a dopo le ferie natalizie il seguito della discussione, per agevolare l'eventuale raggiungimento di un'intesa tra le contrapposte opinioni.

Il relatore La Loggia dichiara di non essere contrario alla proposta di rinvio. Domanda tuttavia al sottosegretario Ferioli che nel frattempo il Governo acquisisca alcuni dati sui candidati risultati idonei nei precedenti concorsi per notaio, in modo da fornirli alla Commissione alla ripresa del dibattito.

La Commissione delibera quindi di rinviare il seguito della discussione alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le prossime festività.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente REALE*. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Ferioli.

Proposta di legge:

Senatore Coppola: Norme per la determinazione degli onorari, dei diritti accessori, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese spettanti ai notai (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (702).

(*Esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Il relatore Pietro Micheli illustra la portata del provvedimento, tendente ad adeguare il sistema di determinazione degli onorari dei notai a quello vigente per le altre professioni, anche per evitare un eccessivo immobilismo, dimostrato dal fatto che la misura degli onorari attualmente corrisposti è ancora quella fissata dal legislatore nel 1955. Conclude proponendo, anche a nome del gruppo democristiano, di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Musotto ed il Presidente Reale aderiscono alla richiesta del relatore, per conto, rispettivamente, dei gruppi del PSI e del PRI.

I deputati Benedetti e Spagnoli dichiarano che il gruppo comunista si riserva di manife-

stare successivamente il suo parere al riguardo.

Il sottosegretario Ferioli dichiara che il Governo è favorevole al passaggio in sede legislativa.

Il Presidente avverte che non appena perverrà l'assenso da parte dei rappresentanti di tutti i gruppi, trasmetterà alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

Comitato permanente per i pareri.

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 18,20. — *Presidenza del Presidente CASTELLI*.

Proposte di legge:

Zaffanella ed altri: Interventi per gli handicappati psichici, fisici, sensoriali ed i disadattati sociali (109);

Cocco Maria ed altri: Norme per l'assistenza specializzata all'infanzia e alla gioventù minorata psichica, fisica, sensoriale e disadattata sociale (503);
(*Parere alla II e alla XIV Commissioni riunite*).

Il deputato Assante richiede che l'esame dei due progetti di legge sia effettuato dalla Commissione plenaria, considerata l'importanza del provvedimento e le osservazioni formulate dal deputato Stefanelli nella seduta del 29 novembre scorso.

Il deputato Pietro Micheli concorda nel rilevare l'ampia portata delle due proposte di legge, associandosi alla richiesta del deputato Assante.

Il Presidente prende atto della richiesta testé avanzata, avvertendo che l'esame avrà luogo nella Commissione plenaria.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale e del protocollo di emendamento, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 ed il 14 luglio 1970 (*Parere alla III Commissione*) (1031).

Riferisce il Presidente Castelli, in sostituzione del relatore Revelli, osservando che la deroga all'articolo 797, n. 4, del codice di procedura civile, prevista dalla convenzione in esame, va anzitutto raffrontata ai vantaggi politici che derivano dalla convenzione stessa. Comunque anche sul piano giuridico detta deroga appare ampiamente giustificata dall'esigenza di consentire l'esecuzione di provve-

dimenti giurisdizionali, ancorché interinali, adottati da autorità di altri Stati membri della Comunità economica europea, per favorire all'interno di questa il massimo sviluppo dei rapporti giuridici. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Il deputato Riela afferma di non condividere le conclusioni del Presidente, e dichiara che il gruppo comunista voterà contro la proposta di esprimere parere favorevole.

Il deputato Musotto si associa alle conclusioni formulate dal Presidente.

La Commissione delibera quindi a maggioranza di esprimere il seguente parere:

« La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1031, si è soffermata a considerare in particolare la deroga, introdotta dalla Convenzione di Roma del 7 febbraio 1964, al n. 4 dell'articolo 797 del codice di procedura civile.

Osservato che la convenienza, di detta deroga andrebbe in primo luogo vagliata sul piano politico — valutazione questa che spetta precipuamente alla Commissione competente in via primaria — e che comunque, anche sul piano strettamente giuridico, la deroga medesima appare ampiamente giustificata dalla esigenza di consentire, nello sviluppo dei rapporti giuridici all'interno della Comunità economica europea, l'esecuzione di pronunce giurisdizionali ancorché soggette a gravame, la Commissione delibera a maggioranza di esprimere parere favorevole e di richiedere che il parere medesimo sia allegato alla relazione scritta per l'Assemblea ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,50.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 10. — *Presidenza del Presidente PRETI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; e per il bilancio e la programmazione economica, Barbi.

Disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973 (620).

(Esame di emendamenti presentati in Aula).

La Commissione procede all'esame di una serie di questioni connesse con il bilancio di previsione 1973, nonché all'esame degli emendamenti presentati in Assemblea sul bilancio medesimo.

Il Presidente Preti dà conto del lavoro compiuto ieri dal Comitato dei nove. Riferisce dell'esame compiuto sulla nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973 (620-bis) e della decisione adottata, a maggioranza, di conferire mandato al relatore Bassi di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione della nota di variazioni medesima. Informa, quindi, che il Comitato dei nove ha deliberato di proporre alla Camera, a nome della Commissione, due emendamenti al bilancio: il primo inteso a ridurre lo stanziamento del capitolo n. 1022 (Spese per la Camera dei deputati) da 35 a 32 miliardi; il secondo per modificare la denominazione dei capitoli 243 e 249 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Riferisce, infine, che su altre questioni (indicazione nei singoli capitoli di bilancio della quota di spese di investimento riservate in favore del Mezzogiorno; verifica che il trasferimento di funzionari alle Regioni si sia accompagnato al contemporaneo trasferimento di mezzi finanziari dal bilancio dello Stato ai bilanci regionali; dotazione del fondo per il finanziamento di progetti regionali di sviluppo), pure sottoposte all'esame del Comitato dei nove, ha ritenuto opportuno sentire la Commissione in sede plenaria, data la loro rilevanza e incidenza sul bilancio del prossimo esercizio finanziario.

Il Presidente Preti sospende, quindi, la seduta per consentire una nuova riunione tecnica del Comitato dei nove.

(La seduta, sospesa alle 10,25, riprende alle 11,45).

Alla ripresa della seduta, la Commissione affronta un ampio dibattito sulla questione dei finanziamenti per le funzioni delegate dallo Stato alle Regioni.

Il deputato Triva, con il quale manifestano consenso i deputati D'Alema e Raucci, ritiene che anche le spese per il finanziamento delle funzioni delegate dallo Stato alle Regioni avrebbero dovuto essere cassate dal bilancio statale e trasferite ai bilanci regionali ed afferma che il mantenimento di tali spese nel bilancio dello Stato costituisce una palese e inaccettabile violazione della legge finanziaria regionale e dei decreti delegati.

Il relatore Bassi ritiene, invece, sulla base di quanto disposto dall'articolo 19 della legge finanziaria regionale, che gli oneri per le funzioni delegate debbano restare iscritti nel bilancio dello Stato, giacché essi non vengono a costituire una voce delle entrate proprie delle regioni, ma solo successivamente sono ripar-

lite fra le regioni con modalità da concordare con le regioni stesse; ed aggiunge che tale interpretazione è confortata dall'orientamento conforme della Corte dei conti.

A sua volta, il Sottosegretario Fabbri chiarisce che le funzioni delegate si estrinsecano attraverso assegnazioni alle singole regioni di fondi del bilancio statale da parte dei Ministri competenti.

Il deputato Raucci si dichiara insoddisfatto delle risposte fornite dal Sottosegretario Fabbri e ribadisce la illegittimità della attuale impostazione del bilancio di previsione dello Stato, che andrebbe radicalmente e profondamente modificata per trasferire alle regioni mezzi finanziari adeguati alle funzioni che le regioni stesse sono chiamate ad assolvere. Poiché la Camera ha autorizzato per due mesi l'esercizio provvisorio, ritiene che questo tempo dovrebbe essere utilizzato per affrontare e risolvere questo problema, in modo da presentare all'approvazione del Parlamento un bilancio che non contenga alcun elemento di illegittimità: in tal senso propone che la Commissione bilancio richieda alla Camera di rinviare di qualche settimana la discussione sul bilancio.

Posta ai voti, la proposta del deputato Raucci, sulla quale avevano manifestato contrario avviso il relatore Bassi e il Sottosegretario Fabbri, è respinta.

La Commissione prosegue, quindi, nello esame degli altri emendamenti presentati in aula. Dopo ampia discussione, nella quale intervengono i deputati Bertè, Raucci, Compagna e Anderlini, il relatore Bassi, il Sottosegretario Fabbri e il Presidente Preti, la Commissione delibera, a maggioranza, di conferire mandato allo stesso relatore Bassi di proporre all'Assemblea la reiezione dei seguenti emendamenti:

a) un emendamento alle Tabelle n. 2 (Tesoro) e n. 7 (Pubblica istruzione), proposto dai deputati Bertè ed altri, inteso a ridurre di 2 miliardi lo stanziamento del fondo globale (capitolo 3523) per integrare, di pari importo, il capitolo di bilancio n. 1321 destinato alle spese per il funzionamento delle scuole materne non statali;

b) un emendamento alla Tabella n. 19 (Sanità), proposto dai deputati Chiovini ed altri, e inteso a ridurre di 7 miliardi lo stanziamento destinato all'ONMI (capitolo 1094) e ad aumentare corrispondentemente il fondo da assegnare alle Regioni per la concessione ai comuni di contributi per la costruzione e la gestione di asili nido (capitolo 1116);

c) un emendamento all'articolo 41 del disegno di legge n. 620, proposto dai deputati Raucci e D'Alema e inteso ad aumentare da 40 a 1.500 miliardi lo stanziamento del fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo.

Per quanto riguarda, invece, un emendamento alla Tabella 2 (Tesoro), proposto dai deputati Faenzi ed altri, ed inteso ad aumentare di 28,1 miliardi il fondo globale da destinare all'assistenza sanitaria in favore dei mutilati e invalidi civili, il Sottosegretario Fabbri, non disponendo al momento di elementi di valutazione, si riserva di far conoscere direttamente in aula l'orientamento del Governo.

La Commissione affronta, quindi, la questione della riserva in favore del Mezzogiorno delle spese di investimento previste nel bilancio dello Stato e, dopo interventi del deputato Raucci, del relatore Bassi, e del Sottosegretario Fabbri (il quale dichiara di rimettersi alla Commissione, pur ritenendo pleonastica qualsiasi esplicitazione di tale riserva), la Commissione delibera di proporre alla Camera di aggiungere al primo comma dell'articolo 144 del disegno di legge n. 620 le parole « ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, numero 853 ».

Il deputato Raucci, infine, invita il relatore e il rappresentante del Governo a voler approfondire il problema relativo agli stanziamenti predisposti in bilancio in attuazione dell'articolo 49 della legge sulla casa. Il Sottosegretario Fabbri si riserva di fornire chiarimenti in proposito direttamente in Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 13. — *Presidenza del Presidente PRETI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; e per il bilancio e la programmazione economica, Barbi.

Disegno di legge:

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (Approvato dal Senato) (1281).

(Discussione e approvazione).

Dopo un'ampia e dettagliata esposizione introduttiva del relatore Tarabini, intervengono nella discussione: il deputato Bernini, il quale riferisce il contrario avviso della sua parte sul provvedimento e manifesta una serie di critiche sul ruolo e sulle funzioni assolte

dall'ISPE (dimostratosi sempre più strumento dell'esecutivo e organo del Ministero, con indirizzi e finalità che poco hanno a che fare con la programmazione economica); il deputato Scotti, il quale ripropone il problema della unificazione degli istituti di ricerca scientifica ed economica dello Stato (ISCO, ISPE, ISTAT, INEA), preannunciando la presentazione di un ordine del giorno al riguardo; e il deputato Leonardi, il quale richiama l'esigenza che l'ISPE divenga uno strumento di conoscenza e di informazione non soltanto dell'esecutivo, ma anche del Parlamento e delle Regioni.

Replica il relatore Tarabini, rilevando come il provvedimento avrebbe dovuto limitarsi ad assicurare il finanziamento per il corrente esercizio, rinviando ogni ulteriore determinazione al momento dell'esame del disegno di legge di riforma della legge istitutiva del Ministero.

Il Sottosegretario Barbi, dopo aver dato sinteticamente conto dell'attività svolta dall'ISPE negli ultimi anni, sottolinea l'urgenza di approvare il provvedimento in esame per assicurare quei finanziamenti senza dei quali la vita stessa dell'Istituto resterebbe paralizzata, mentre le altre questioni di merito potrebbero essere rinviate al momento in cui la Camera sarà chiamata ad esaminare la riforma del Ministero. Dopo aver assunto l'impegno di far pervenire alla Commissione gli studi e le elaborazioni compiute dall'ISPE, conclude raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

Il Presidente Preti rileva come l'urgenza di assicurare i finanziamenti all'ISPE per il 1972 non giustifichi il fatto che, con lo stesso provvedimento, si provveda anche ad un ulteriore aumento del contributo per il prossimo esercizio finanziario, introducendo, con un provvedimento d'urgenza, disposizioni che non presentano alcun carattere di indifferibilità.

La Commissione passa, successivamente, all'esame degli articoli del disegno di legge, che risultano approvati, senza modifiche, nel testo trasmesso dal Senato.

Viene, quindi, approvato il seguente ordine del giorno, accolto dal Governo:

« La Commissione bilancio e programmazione,

considerata l'opportunità di pervenire alla unificazione degli istituti di ricerca statistica ed economica dello Stato (ISCO, ISPE, ISTAT, INEA),

invita il Governo

a studiare le soluzioni più idonee ad un necessario coordinamento delle ricerche fino a

pervenire ad una unificazione degli istituti stessi ».

(0/1281, 1, 5) CICCARDINI, SCOTTI, GAVA, CARENINI, ISGRÒ, TESINI, TARABINI.

In fine di seduta, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto e risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

(Seduta pomeridiana).

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 15,30. — *Presidenza del Presidente PRETI.* — Interviene, per il Governo, il Ministro delle partecipazioni statali Ferrari-Aggradi.

COMUNICAZIONE DEL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI.

Il Presidente Preti ringrazia il Ministro Ferrari-Aggradi per aver accolto l'invito di illustrare alla Commissione le modifiche e gli aggiornamenti alla relazione programmatica sugli enti di gestione, introdotti in sede di approvazione della relazione medesima da parte del CIPE.

Il Ministro delle partecipazioni statali Ferrari-Aggradi chiarisce che la relazione presentata, entro le scadenze previste dalla legge, in allegato al bilancio del Ministero delle partecipazioni statali, rappresentava una « fotografia » dei programmi del settore al 30 giugno 1972, senza tener conto delle iniziative successivamente intervenute. In sede di discussione presso il CIPE, sul documento, che pure è stato oggetto di un generale apprezzamento, sono state avanzate talune osservazioni, soprattutto in riferimento all'ammontare degli investimenti destinati al Mezzogiorno e, quindi, alla esigenza di assicurare, anche nel 1973, il rispetto della riserva percentuale in favore dell'Italia meridionale: il che è stato possibile conseguire, sia inserendo nel documento le iniziative assunte successivamente al 30 giugno 1972, sia cercando di accelerare i programmi, sia infine mettendo in moto tutte le iniziative possibili, soprattutto nel settore manifatturiero. In sede CIPE è stata, altresì, richiesta una maggiore e più analitica precisazione dei programmi di dettaglio, il che ha comportato la necessità di integrare talune cifre e di operare talune modifiche. Il Ministro Ferrari-Aggradi conclude, ricordando che, subito dopo l'approvazione del CIPE, la relazione

programmatica è stata trasmessa alle Camere, ma non risulta ancora disponibile a causa dell'agitazione dei tipografi, che non ha ancora consentito la stampa del documento.

Intervengono, quindi, nel dibattito: il deputato Bernini, il quale giudica inaccettabili le giustificazioni addotte dal Ministro e rinnova la protesta della sua parte per la presentazione al Parlamento di una relazione che non risultava ancora sottoposta alle sedi e alle procedure previste dalla legge; il deputato Compagna, il quale si dichiara soddisfatto dei chiarimenti forniti dal Ministro e raccomanda al Governo la massima attenzione a non interrompere la politica di accettazione della riserva di investimenti in favore del Mezzogiorno; il deputato Bartolini, il quale denuncia che le partecipazioni statali stanno attuando una politica di smobilizzazione nell'Italia centrale ed auspica un incremento degli investimenti ed un potenziamento degli interventi delle aziende pubbliche; il deputato De Laurentiis, il quale chiede un intervento qualificato delle partecipazioni nell'Italia centrale, ove esiste un tessuto economico (piccole e medie aziende; artigianato) non riscontrabile nel Mezzogiorno; e il deputato Gargano, il quale è d'accordo sulla inutilità di « improvvisare » iniziative nell'Italia meridionale al solo scopo di rispettare la riserva percentuale degli investimenti, che andrebbero valutati più da un punto di vista qualitativo che quantitativo.

Il Ministro Ferrari-Aggradi replica quindi agli intervenuti nel dibattito, assicurando che terrà conto delle osservazioni sollevate e ricorda di aver recentemente impartito istruzioni agli enti di gestione da un lato impegnandoli ad accelerare gli investimenti nel Mezzogiorno, dall'altro invitandoli ad esaminare quali altre iniziative possono essere prese, su basi di economicità, per favorire ulteriormente lo sviluppo del Sud.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 19,45. — *Presidenza del Presidente PRETI.* — Intervengono, per il Governo, il Ministro delle finanze, Valsecchi, e il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi agli effetti dell'imposta

sul valore aggiunto (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (1329).

Su richiesta del deputato Raucci (il quale rileva come la convocazione della Commissione sia risultata irrituale, poiché il relativo avviso è stato diramato soltanto un'ora prima della riunione) e dopo interventi dei deputati Tarabini, D'Alema e La Loggia, il Presidente Preti rinvia a domattina l'esame dell'emendamento approvato dalla competente Commissione di merito.

Il Ministro Valsecchi rappresenta le gravi difficoltà cui andrebbe incontro il dicastero delle finanze, impegnato nella fase di attuazione dell'IVA, qualora il provvedimento non dovesse risultare definitivamente approvato da entrambe le Camere prima della imminente sospensione dei lavori parlamentari per le vacanze di fine d'anno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,05.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 9,10. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; per l'interno, Sarli; per la difesa, Montini; per il lavoro e la previdenza sociale, Del Nero.

Disegno di legge:

Provvidenze a favore delle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944 (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIII Commissione*) (1111).

Su proposta del Presidente Tarabini e dopo un intervento del Sottosegretario Del Nero, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico (*Parere alla VII Commissione*) (1145).

Il Presidente Tarabini (che sostituisce il relatore Molè) torna ad illustrare il disegno di legge e ricorda la decisione adottata nella precedente seduta di rinviare la espressione del parere per acquisire dal Governo dati e chiarimenti circa la misura della prevedibile maggiore spesa implicata dalla iniziativa legislativa governativa a carico dell'anno finanziario 1973 e la relativa necessaria copertura.

Il Sottosegretario Montini precisa che, per il prossimo esercizio finanziario, il progetto non fornisce indicazioni di copertura non essendo possibile, allo stato, determinare o quantificare l'eventuale onere. Aggiunge che, nella ipotesi di incidenti di volo in numero così elevato da determinare una inadeguatezza degli stanziamenti del capitolo n. 1024 del bilancio del Ministero della difesa (sul quale gravano le erogazioni per l'indennizzo privilegiato aeronautico), si provvederebbe mediante prelevamento dal « fondo a disposizione », iscritto al capitolo n. 3202 del medesimo bilancio, istituzionalmente destinato a sopprimere appunto a sopravvenute eventuali deficienze di capitoli vari, fra i quali è compreso il richiamato capitolo n. 1204.

Sulla base dei chiarimenti e delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, e su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera, quindi, di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Integrazione dei fondi assegnati all'Istituto centrale di statistica per la esecuzione dei censimenti generali del 1970 e 1971 (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere alla II Commissione) (1243).

Su proposta del Presidente Tarabini (che sostituisce il relatore Di Giesi), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando peraltro alla competente Commissione di merito che l'indicazione di copertura, assicurata con il richiamo degli stanziamenti del fondo globale 1971, risulterà valida solo se il disegno di legge avrà ultimato il proprio iter prima del 31 dicembre 1972, secondo quanto disposto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, che consente la disponibilità delle somme accantonate sui fondi destinati a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso entro e non oltre la scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello della loro iscrizione in bilancio.

Disegno di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere alla VI Commissione) (1329).

Dopo ampia illustrazione del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Contributo dell'Italia al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per il quinquennio 1969-1972 (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (Parere alla III Commissione) (1241).

Su proposta del Presidente Tarabini (che sostituisce il relatore Carenini), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

La Commissione segnala, peraltro, alla competente Commissione di merito che la indicazione di copertura a carico del fondo globale 1971 (assicurata a fronte di una quota parte della maggiore spesa implicata) sarà valida solo se il disegno di legge risulterà perfezionato prima del 31 dicembre 1972, poiché la legge n. 64 del 1955 consente l'utilizzo delle somme accantonate sugli appositi fondi destinati al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso entro e non oltre la scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello di iscrizione in bilancio.

Disegno di legge:

Interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (Parere alla XI Commissione) (1004).

Il Presidente Tarabini, in sostituzione del relatore Grassi Bertazzi, illustra gli emendamenti trasmessi dalla Commissione agricoltura e intesi ad aumentare di oltre 7.700 milioni l'autorizzazione di spesa prevista per la concessione di contributi per la realizzazione rispettivamente di impianti collettivi e di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli.

Il Sottosegretario Fabbri chiarisce i motivi che hanno indotto il Governo a presentare gli emendamenti in sede di competente Commissione di merito e precisa che anche la ulteriore maggiore spesa implicata da detti emendamenti sarà fronteggiata a carico del conto corrente di tesoreria intestato al FEOGA. Fornisce, quindi, alla Commissione un prospetto delle disponibilità esistenti su detto conto corrente, che risultano adeguate a fronteggiare gli oneri conseguenti dal disegno di legge, anche nella nuova formulazione risultante dagli emendamenti proposti dal Governo.

Dopo un intervento del deputato Bernini (il quale reitera le riserve della sua parte sul merito del provvedimento), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sugli emendamenti al primo ed al secondo comma

dell'articolo 1 del disegno di legge, elaborati e trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 14 dicembre 1972, a condizione che anche il primo comma dell'articolo 2 della iniziativa legislativa risulti modificato, aumentando, in relazione ai predetti emendamenti, la misura della maggiore spesa complessiva ivi prevista da lire 19.967.577.500 a lire 27.706.283.125.

Disegno di legge:

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa) (1340).

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno e proposte di legge:

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (779);

Durand de la Penne: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (69);

Ballarin ed altri: Revisione della legislazione sulla previdenza marinara (329);

Boffardi Ines ed altri: Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (418);

Macchiavelli ed altri: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara (440);

(Parere alla XIII Commissione).

Il Presidente Tarabini illustra ampiamente il testo unificato del disegno e delle concorrenti proposte di legge, elaborato e trasmesso dalla Commissione lavoro, osservando che tale testo unificato introduce numerose modifiche alla vigente legislazione in materia di previdenza marinara, sicchè, solo sulla base di un analitico riscontro tra normativa in atto e articoli della iniziativa legislativa in esame, sarebbe possibile affrontare una rilevazione delle conseguenze finanziarie eventualmente implicate, che dovrebbero peraltro risultare a carico delle relative gestioni previdenziali. Comunque, l'articolo 13-bis (contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo) implica una maggiore spesa di 2 miliardi annui per un quinquennio a carico del bilancio dello Stato, a copertura della quale, per il 1973, sono richiamati gli stanziamenti di parte corrente del fondo globale, ove peraltro nessuna specifica posta risulta accantonata al riguardo.

Il Sottosegretario Fabbri riferisce una serie di osservazioni del Tesoro su talune delle disposizioni contenute nel testo unificato, osservazioni cui peraltro replica il Sottosegretario Del Nero, fornendo ulteriori chiarimenti sulla portata del provvedimento.

(La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 13,30).

Il Sottosegretario Fabbri riferisce che, a seguito di ulteriori contatti intercorsi tra le competenti Amministrazioni interessate, il Tesoro consente con la disposizione contenuta nell'articolo 13-bis, del testo unificato, precisando che la relativa copertura potrà essere assicurata a riduzione degli stanziamenti del fondo globale 1973, con utilizzo di una quota parte della postazione inizialmente destinata alla riforma sanitaria.

Successivamente, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge sulla previdenza marinara, elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 14 dicembre 1972.

La Commissione delibera, quindi, di rinviare ad altra seduta l'esame dei progetti di legge nn. 865, 311, 81, 392, 498, 539, 120, 665, 1242, 1269, 991, 1049 e 1118.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente MALFATTI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Belotti; per l'interno, Sarti.

Disegno di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (Parere della V e della XII Commissione) (1329).

(Discussione e approvazione con modificazione).

Il relatore Pandolfi illustra favorevolmente il disegno di legge che riduce dal 12 al 6 per cento l'aliquota dell'IVA da applicarsi alle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali. Osserva che il provvedimento è frutto della rac-

comandazione della Commissione dei trenta per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di riforma tributaria, raccomandazione in quanto, per carenze di delega, non poteva provvedersi in sede di decreti delegati. Il disegno sana una doppia anomalia assoggettando ad una medesima aliquota identici prodotti (alimenti e bevande) e consentendo l'applicazione dell'identica aliquota del 6 per cento per i ristoranti annessi agli alberghi (prima applicabile ai soli clienti alloggiati).

Richiama l'attenzione su due punti da chiarire in sede di interpretazione: « mensa aziendale » è da intendersi in senso non strettamente tecnico ed il trattamento previsto si applicherà anche alle mense studentesche. La seconda questione concerne i ristoranti degli alberghi di lusso cui deve intendersi estesa l'aliquota del 6 per cento.

Il deputato Macchiavelli, concordando con il relatore, osserva di dovere, per l'ennesima volta, reiterare al Governo la raccomandazione per una efficace, capillare e tempestiva propaganda sull'applicazione dell'IVA. Inefficace appare la propaganda televisiva: gli operatori chiedono chiarimenti pratici sul modo di tenere la contabilità.

Il deputato Visentini, favorevole al provvedimento, ricorda che molti suggerimenti sono stati avanzati, spesso all'unanimità, dalla Commissione dei 30 al Governo. E perciò favorevole a qualsiasi emendamento che riprenda quei suggerimenti che non siano stati accolti dal Governo. Chiede inoltre che vengano fornite alla Commissione le circolari e le disposizioni relative all'applicazione dei decreti delegati, già emendati, ed insiste perché vengano fornite notizie e chiarimenti circa le istruzioni che la stampa asserisce essere state indirizzate dall'Amministrazione agli uffici in materia di concordati per le imposte pregresse. Non è infatti pensabile che una materia di tale delicatezza possa essere gestita senza precise disposizioni legislative ed affidata alla discrezionalità degli uffici.

Il deputato Raffaelli, preannunciando una serie di emendamenti, ricorda che la sua parte ha sempre insistito per la soluzione che ora viene tardivamente proposta nonché per tutta una serie di disposizioni intese a ridurre gli effetti dell'IVA sui prezzi. Lamenta che gli uffici IVA lavorino « in segreto » e che contemporaneamente l'unione petrolifera produca materiali illustrativi in collaborazione con il Governo. Occorre che il Ministro venga a chiarire, o a smentire, l'esistenza di « istruzioni orali » in materia di partite pregresse. La sua parte insiste per la modifica del testo,

né può valere la consueta scusa dell'inopportunità del rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

Il deputato Dal Sasso, favorevole al provvedimento, osserva che numerosi altri settori attendono provvedimenti del tipo ora in discussione. Tale è il caso delle calzature. La sua parte assumerà l'iniziativa di una proposta di legge.

Il deputato Cascio, associandosi alle critiche esposte dai colleghi intervenuti, insiste, per la massima celerità e chiarezza nell'opera di divulgazione circa l'applicazione dei nuovi tributi.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Belotti, replica quindi ai commissari intervenuti ed osserva che le interpretazioni sostenute dal relatore sono quelle fatte proprie dall'amministrazione finanziaria. Fornisce dati sul materiale di divulgazione, ai vari livelli, approntato e distribuito dall'Amministrazione ed osserva che, nel caso di pubblicazioni private, l'Amministrazione fornisce volentieri le consulenze richieste per esercitare forme di necessario controllo. Si farà interprete del desiderio della Commissione per quanto concerne l'invio delle circolari interpretative. Per quanto concerne la definizione delle partite pregresse nessuna disposizione è stata emanata; per le questioni del contenzioso e dei provvedimenti eventuali di condono la posizione del Governo è nota ed è stata anche recentemente espressa dal Ministro ai commissari. Riferirà comunque al Ministro le osservazioni oggi emerse su questo particolare problema. Si dichiara contrario a tutti gli emendamenti presentati.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

Il deputato Cascio dichiara di ritirare un emendamento all'articolo 1 inteso a sopprimere la parola « aziendali » dopo la parola « mense » dopo che il relatore Pandolfi ha chiarito che il caso delle mense degli ECA rientra in quello degli esercizi pubblici.

L'articolo 1 è quindi approvato senza modificazioni.

Circa gli articoli aggiuntivi al primo presentati dal gruppo comunista il relatore Pandolfi osserva in via generale che il Governo è ancora titolare del potere delegato per rettifiche e coordinamenti ai sensi dell'articolo 17 della legge delega. Si dichiara contrario:

all'articolo aggiuntivo 1. 0. 1 (Raffaelli) che recita:

« All'articolo 1 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633 sono inserite, dopo le parole « arti e professioni », le seguenti: « qualsiasi altra attività di lavoro autonomo » (1. 0. 1)

in quanto escluderebbe dall'imposta tutte le attività artigiane, anche se cospicue, non dirette alle imprese, distorcendo la struttura dell'IVA;

al seguente articolo aggiuntivo Buzzoni 1. 0. 2:

« All'articolo 4 secondo comma punto 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto alla fine: « escluse le società cooperative e loro consorzi, che non svolgono in modo esclusivo o principale attività commerciali od agricole » (1. 0. 2)

in quanto, limitando il richiamo all'articolo 2200 del codice civile, stabilisce l'esonero di presunzione di attività per le cooperative (per soggetti anziché per oggetti imponibili);

al seguente articolo aggiuntivo Cirillo 1. 0. 3:

« All'articolo 6 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera d) è aggiunto: « e) per i passaggi indicati nell'ultimo comma dell'articolo 34 lettera b), nel caso che le cooperative e loro consorzi optino per il regime normale, all'atto della liquidazione del prezzo di riparto » (1. 0. 3)

in quanto la materia è perfettamente regolata dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Prega il proponente Visentini di non insistere sul seguente articolo aggiuntivo 1. 0. 8:

« Il secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito con il seguente:

Se una operazione; per la quale sia stata emessa fattura, successivamente all'emissione della fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza all'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione, ai sensi dell'articolo 19, l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25. Il cessionario o committente deve registrare la variazione a norma dell'articolo 23

o dell'articolo 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa ».

Il relatore condivide la sostanza del predetto emendamento ma pensa che la questione sia regolabile in sede di decreti delegati.

Si dichiara quindi contrario al seguente articolo aggiuntivo Vespignani (1. 0. 4):

« All'articolo 26 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono inserite tra le parole: « contrattualmente » e: « il cedente », le seguenti: « e dei ristorni da parte delle società cooperative e loro consorzi » (1. 0. 4)

in quanto pleonastico.

Si dichiara inoltre contrario al seguente articolo aggiuntivo Cesaroni (1. 0. 5):

« All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto dopo il primo comma il seguente:

La stessa norma si applica per le cessioni dei prodotti agricoli elencati nella parte seconda della tabella A, che siano ottenuti mediante la lavorazione e la trasformazione effettuata da produttori agricoli ed associati in cooperative e loro consorzi » (1. 0. 5)

in quanto trasforma una classificazione oggettiva in un privilegio per soggetti.

Quanto al seguente articolo aggiuntivo Buzzoni (1. 0. 6):

« Dopo il primo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974 » (1. 0. 6)

il relatore osserva che esso riprende testualmente un suggerimento della Commissione dei 30. Non può che essere favorevole al merito, ma invita i proponenti a ritirare lo emendamento onde non compromettere la possibilità d'intervento in sede di decreti delegati.

Si dichiara infine contrario al seguente articolo aggiuntivo Buzzoni 1. 0. 7

All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il IV comma è aggiunto il seguente: « Le stesse norme si applicano per i prodotti del settore alimentare » (1. 0. 7).

per questioni di tecnica normativa.

Il deputato Raffaelli dichiara quindi di ritirare gli articoli aggiuntivi presentati, salvo quelli 1. 0. 5 e 1. 0. 6.

Il deputato Visentini si dichiara favorevole all'emendamento 1. 0. 6; ritira invece l'emendamento 1. 0. 8, sopra riportato, dopo che, il sottosegretario di Stato per le finanze, Belotti, ha riconosciuto fondata la sostanza dell'emendamento e dichiarato che il Governo si appresta a provvedere ai sensi dell'articolo 17 della legge delega.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1. 0. 5 ed approva invece, a scrutinio segreto, l'emendamento 1. 0. 6 che diviene articolo 2 del provvedimento.

L'articolo 2 del disegno di legge è quindi approvato nel testo del Senato e diviene articolo 3.

La Commissione modifica quindi il titolo del provvedimento nei seguenti termini.

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi e di taluni prodotti del settore alimentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ».

Dopo dichiarazioni di voto dei deputati Raffaelli e Spinelli il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato con le modifiche sopra riferite.

Disegno di legge:

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere della I, della II e della V Commissione) (1340).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Azzaro, illustrando favorevolmente il provvedimento, apprezza che il Senato abbia soppresso la singolare norma « programmatica » già contenuta nel secondo comma dell'articolo 1. La materia della finanza locale è ampiamente nota alla Commissione che non può che insistere per una organica revisione dell'intera e grave questione. Invita ad approvare il provvedimento che presenta carattere d'urgenza.

Dopo un intervento del deputato Cesaroni (che, ribadendo le note posizioni del suo gruppo sulla materia della finanza locale, preannuncia l'astensione della sua parte sul disegno di legge) il Sottosegretario di Stato per l'interno, Sarti, dichiara che l'indilazionabilità del provvedimento è oggettiva: il Governo intende fermamente metter mano alla complessa materia dell'organica ed integrale revisione della legge comunale e provinciale collocando nel nuovo ordinamento l'importante capitolo della finanza locale e la problematica dei controlli. Ribadisce che se non si rimuovono le cause dei disavanzi la situazione debitoria non potrà essere sanata; ribadisce altresì la necessità di una visione globale di tutta la finanza pubblica.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge senza modificazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno, Sarti, dichiara, in assenza dei Ministri finanziari, di poter accogliere solo lo spirito del seguente ordine del giorno Raffaelli, Vespignani, Cesaroni, Buzzoni:

« La VI Commissione finanze e tesoro della Camera, nel discutere il disegno di legge relativo alla integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'esercizio 1972;

considerato il ritardo con il quale è stato presentato (16 novembre 1972 - Alto Senato n. 567);

ritenuto che il disegno di legge una volta approvato non sarà operante finché il Governo, e per esso il Ministro del tesoro, non emani il decreto che autorizza gli istituti di credito ad erogare i mutui a Comuni e Province;

per evitare ulteriore dannoso ritardo,

invita il Governo

1) ad emettere il decreto che autorizza gli istituti di credito ad eseguire i mutui per la integrazione dei bilanci comunali e provinciali, entro il 31 gennaio 1973;

2) ad includere fra gli istituti autorizzati tutti gli istituti di diritto pubblico aventi sezioni di credito per il credito alle opere pubbliche » (0/1340/1/6).

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

ISTRUZIONE (VIII)**IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la Pubblica Istruzione Caiazza e Cocco Maria.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo annuo a favore dell'università degli studi di Roma per il funzionamento della scuola di perfezionamento in studi europei presso la facoltà di economia e commercio (1028).

(Esame).

Il relatore Rognoni illustra favorevolmente il disegno di legge fornendo notizie ed informazioni sulla scuola di perfezionamento in studi europei presso la facoltà di economia e commercio dell'università di Roma.

Il deputato Raicich, a nome del proprio gruppo, si dichiara contrario poiché, tra l'altro, la scuola in questione è un inutile doppiopione dell'istituto universitario europeo di Firenze. Il deputato Mitterdorfer si dichiara favorevole.

Dopo la replica del relatore ed il parere favorevole del Sottosegretario Caiazza, la Commissione approva i due articoli di cui consta il disegno di legge dando mandato al relatore di stendere la relazione per l'Assemblea. La Commissione nomina altresì il Comitato dei Nove che risulta composto, oltre che dal Presidente Gui e dal relatore Rognoni, dai deputati Spitella, Giannantoni, Raicich, Castiglione, Nicosia, Mazzarino, Pandolfo, Biasini e Mitterdorfer.

Proposta di legge:

Biasini ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (846).

(Esame e rinvio).

Il relatore Biasini illustra la proposta di legge il cui scopo è quello di dare maggiore speditezza ai lavori degli organi competenti per le nomine nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado. Il deputato Tedeschi, pur apprezzando l'intento che ha mosso i proponenti, ritiene che gli inconvenienti cui darebbe luogo la proposta di legge sarebbero certamente maggiori dei vantaggi e perciò si dichiara contrario a nome del proprio gruppo.

Su proposta del relatore Biasini la Commissione delibera di rinviare l'ulteriore esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente GUI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la Pubblica Istruzione Caiazza e Cocco Maria.

Proposta di legge:

Senatori Vedovato ed altri: Autorizzazione di spesa per l'ampliamento della galleria di arte moderna di Roma (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere alla IX Commissione) (1269).

Il relatore Bertè propone che la Commissione esprima parere favorevole, pur auspicando che in una prossima seduta il Governo illustri la situazione globale del settore delle gallerie d'arte. Il deputato Raicich, rilevando che il Governo non ha finora fornito le informazioni richieste dal relatore e che per altro verso occorre mettersi sulla strada del decentramento delle gallerie di arte moderna, dichiara l'astensione del proprio gruppo. Il Presidente Gui ricorda anch'egli che la Commissione ha più volte espresso il desiderio di essere informata sulle intenzioni del Governo in tema di tutela del patrimonio artistico e culturale.

A conclusione, la Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

LAVORI PUBBLICI (IX)**IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DEGAN.*

Disegno e proposte di legge:

Interventi per la salvaguardia di Venezia (Approvato dal Senato) (934);

Pellicani ed altri: Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia (783);

Achilli ed altri: Nuove norme per Venezia (1195).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della XII e della XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue nell'esame dei progetti di legge.

Il deputato Benedikler rileva che il disegno di legge approvato dal Senato, pur presentando alcune imperfezioni che dovranno essere corrette, costituisce nelle sue linee essenziali un valido contributo al fine di garantire la salvaguardia di una città certamente unica al mondo dal punto di vista storico, artistico e paesaggistico, ma che non può evidentemente vivere solo del suo glorioso passato, come ha opportunamente sottolineato il relatore nella sua esposizione introduttiva. Particolarmente apprezzabile ritiene la scelta di un tipo di intervento nuovo, fondato su una programmazione comprensoriale di natura interdisciplinare strettamente coordinata con gli obiettivi della programmazione economica generale del paese.

Tra le disposizioni da rimeditare — a suo avviso — rientrano in particolare l'articolo 1, la lettera c) dell'articolo 3 (relativa ai contenuti del piano comprensoriale) e l'articolo 13 (con specifico riguardo al punto 2) relativo al risanamento del patrimonio edilizio della città di Venezia, che ha suscitato gravi e pressoché unanimi riserve.

Ritiene invece di non poter condividere l'opposizione manifestatasi nei confronti dell'articolo 16, che prevede il completamento, fino al confine di Stato, dell'autostrada Venezia-Vittorio Veneto. Si tratta infatti di una infrastruttura già prevista nel primo programma di sviluppo economico, che incontra il favore di tutti gli enti locali interessati e che gioverebbe certamente allo sviluppo del porto di Venezia.

Conclude ribadendo il proprio favorevole apprezzamento per il disegno di legge in esame, purché venga modificato nel senso indicato, potenziando opportunamente le autonomie locali ed evitando il pericolo di un intervento meramente conservativo.

Il deputato Federici premette che le cause della drammatica situazione sociale, economica ed ambientale in cui versa la città di Venezia vanno ravvisati nelle scelte fondamentali di politica economica operate dai vari Governi del paese, non solo per quanto attiene alla strategia dei poli di sviluppo, che ha portato alla disordinata industrializzazione di porto Marghera, ma anche in relazione agli indirizzi perseguiti dal CIPE in

settori vitali dell'economia di tutto il paese, quali la cantieristica e le linee di navigazione.

In altri termini, il problema di Venezia ripropone quello più generale della necessità di modificare i meccanismi dello sviluppo capitalistico, rivedendo il ruolo dell'intervento pubblico e potenziando le strutture democratiche di base.

Per quanto attiene al problema del risanamento urbano, l'articolo 13 del disegno di legge apre le porte ad un intervento indiscriminato del grosso capitale speculativo al di fuori di qualsiasi efficace controllo pubblico, con la conseguenza da un lato che le imprese edili veneziane, di modeste dimensioni finanziarie ma ricche di preziose competenze artigianali, verranno completamente estromesse e dall'altro che il risanamento obbedirà esclusivamente alla logica del profitto, deturpando il patrimonio artistico ed espellendo da Venezia la popolazione che attualmente vi risiede.

L'onorevole Federici rileva altresì che solo una riconversione e riqualificazione dell'attuale struttura produttiva potrà garantire la sopravvivenza e lo sviluppo delle attività portuali di Venezia (mentre nessun effetto positivo potrà derivare dall'autostrada Venezia-Monaco, che potrebbe anzi operare in senso opposto in assenza di un quadro organico di interventi) e che il necessario raccordo tra programmazione comprensoriale e nazionale deve operare non solo dall'alto verso il basso, ma nel senso di una reciproca interazione e armonizzazione, e conclude auspicando una profonda modificazione del testo trasmesso dal Senato che tenga conto delle indicazioni unanimi degli enti e dalle rappresentanze sindacali locali e dei rapporti nuovi che devono affermarsi, per il bene della democrazia, non solo tra potere centrale e poteri locali ma anche tra potere politico, forze sociali e forze sindacali.

Il deputato Battaglia afferma che il disegno di legge approvato dal Senato, nonostante talune innegabili imperfezioni, è senz'altro valido e certamente migliore dell'originario testo governativo. La sua impostazione di fondo mira proprio al conseguimento di quello obiettivo che le stesse relazioni alle proposte di legge comunista e socialista riconoscono irrinunciabile: cioè la modifica di un certo tipo di sviluppo che, avendo tenuto conto di interessi settoriali e particolari, è alle origini dell'attuale tragedia di Venezia, senza essere per altro riuscito a mettere in moto un processo di sviluppo capace di esten-

dersi all'intera regione Veneta, di cui sono anzi stati accentuati squilibri e contraddizioni. Deve essere infatti chiaro che la rivitalizzazione socioeconomica di Venezia non può identificarsi con l'ulteriore sviluppo della caotica concentrazione urbana e industriale di Mestre e dell'impoverimento socioeconomico dell'intera area lagunare, accentuato a sua volta dalla degradazione del patrimonio edilizio e delle condizioni ambientali.

Quando si accusa il provvedimento di essere funzionale al tipo di sviluppo distorto di cui la città di Venezia è stata finora vittima in quanto innescherebbe un meccanismo antiautonómico, si dimenticano i termini reali dello scontro sociale e politico che è a monte dell'intera vicenda veneziana. Intanto va precisato che non ogni intervento dello Stato può definirsi autoritario e centralistico, perché altrimenti si negherebbe la stessa legittimità dello Stato democratico; e che la competenza esclusiva delle regioni in materia urbanistica non può impedire i necessari aggiustamenti e coordinamenti, tutte le volte che sia in gioco un preminente interesse nazionale, quale certamente è, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione.

Ma soprattutto bisogna sottolineare che la grave situazione in cui versa la città di Venezia è la più eloquente testimonianza del fallimento dei meccanismi istituzionali tradizionali, la cui inadeguatezza rispetto alle complesse realtà di una società moderna è stata ulteriormente aggravata dall'incapacità di cui ha dato prova la classe politica. Di fronte a questa constatazione è inutile palleggiare le responsabilità tra Stato ed enti locali, l'uno e gli altri coinvolti in una sudditanza, che va una buona volta spezzata, nei confronti dei centri di potere economico, partitico e sindacale. Di qui la necessità imprescindibile, di cui il disegno di legge in esame si fa carico, di studiare nuovi modelli di organizzazione istituzionale che meglio consentano, anche attraverso l'apporto di forze del mondo scientifico e culturale, la compresenza e il contemperamento di interessi nazionali e locali nel quadro della politica di programmazione e di garantire un efficace contrappeso nei confronti dell'influenza dei gruppi di pressione, quale certamente non potrebbe essere offerto dalle scarse capacità di resistenza degli enti locali.

Accanto ai problemi di ordine strutturale, l'onorevole Battaglia ritiene che siano state trascurate dalla discussione in Commissione

anche altre scelte obbligate, più specificamente tecniche, che ugualmente si impongono se si vuole salvare Venezia: dal divieto di ulteriori opere di imbonimento e della creazione della cosiddetta terza zona industriale, che opportunamente il disegno di legge sancisce esplicitamente, ad altre che pure sarebbe il caso di stabilire in questa sede, come la chiusura delle bocche di porto e il divieto di insediamento di ulteriori impianti petrolchimici pesanti.

Dopo aver rilevato che l'articolo 13 deve essere modificato, per impedire non già ogni intervento dei privati ma solo quelli di tipo speculativo, e che l'articolo 16 relativo all'autostrada Venezia-Monaco non appare organicamente inserito nel contesto del disegno di legge, l'onorevole Battaglia conclude auspicando che l'eventuale modifica del provvedimento non tocchi i suoi punti essenziali (tra i quali sono da annoverare gli articoli 3, 5 e 6), ciò che porrebbe in discussione l'accordo intervenuto al Senato tra le forze di maggioranza.

Il deputato Petronio dichiara che il gruppo del Movimento sociale italiano, che al Senato ha votato a favore del disegno di legge in esame, confermerà questo atteggiamento anche alla Camera purché non vengano modificati i punti essenziali e qualificanti del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. In particolare ritiene che, mentre sarebbe opportuno precisare meglio nella legge la contenzione del piano comprensoriale, non sia invece il caso di affrontare già in questa sede problemi e scelte che dovranno essere valutati dagli organi cui è demandata l'attività di programmazione. L'obiettivo fondamentale dello strumento legislativo deve cioè rimanere quello di assicurare la salvaguardia di Venezia e dell'area lagunare.

Il deputato Ciuffini osserva che a questo punto del dibattito di tutto può dubitarsi fuorché della necessità di una profonda modifica del disegno di legge in esame, capace di fugare le numerose e gravi perplessità manifestatesi nei confronti sia delle questioni di legittimità costituzionale sia di quelle di natura economica e sociale e anche schiettamente procedurali.

Il fatto stesso che gli amministratori del comune della provincia di Venezia preferiscano rifiutare 250 miliardi piuttosto che accettare una legge chiaramente punitiva nei confronti degli enti locali dimostra il grado di maturazione e il senso di responsabilità di quelle forze, la cui appartenenza ad un arco politico assai ampio dovrebbe di per sé

garantire una capacità di resistenza ai gruppi di pressione che è per lo meno ingenuo accreditare all'apparato statale.

Infatti se 250 miliardi sono ben poca cosa ai fini della salvaguardia di Venezia, sono invece più che sufficienti per la sua definitiva rovina.

Dopo aver sottolineato l'utilità dell'indagine informale condotta dal relatore e giudicate lesive della dignità del Parlamento le critiche superficiali mosse contro di essa, l'onorevole Ciuffini rileva che il problema di Venezia non si risolve tanto con una buona legge, come sembra illuministicamente ritenere l'onorevole Battaglia, quanto soprattutto ponendo le premesse di una sua corretta gestione; e tale non ritiene che sia quella che pretenda di affidarsi a carrozzoni centralistici o alla presunta neutralità degli apporti tecnici, scientifici e culturali, pregiudizialmente rifiutando la capacità degli organi locali di operare scelte serie e responsabili. Il che, ovviamente, non significa che si debba per altro verso, e altrettanto pregiudizialmente, rifiutare interventi statali di tipo partecipativo o surrogatorio nel caso di inadempienza degli enti locali ai loro obblighi, purché questi ultimi siano messi dal potere centrale in condizione di funzionare.

Ribadendo la necessità, già più volte espressa dal suo gruppo, di una radicale modifica dell'articolo 13, che affidi il risanamento del patrimonio edilizio all'intervento pubblico degli enti locali, l'onorevole Ciuffini conclude associandosi alla proposta di affidare l'esame degli articoli ad un comitato ristretto, che meglio potrà attendere alla complessa opera di rimeditazione dell'intero testo del disegno di legge che attende la Commissione.

Il deputato Ballarin richiama l'attenzione della Commissione sui problemi del comune di Chioggia, un centro di circa 40.000 abitanti di rilevante interesse storico, artistico e ambientale, purtroppo trascurato a causa della preminente rilevanza economica e politica del capoluogo veneto. Si è dimenticato, tra l'altro, che in forza di un decreto del 1888 Chioggia è parte integrante del porto della laguna veneta ed è perciò chiamata a pagare rilevanti contributi all'erario, senza per altro riceverne adeguate contropartite.

Dopo aver sottolineato l'intensa attività peschereccia che si svolge a Chioggia, sia in mare aperto sia in laguna (attività che verrebbero compromesse da una eventuale chiusura delle bocche di porto), e gli aspetti peculiari del risanamento edilizio in questo

centro (per l'esistenza di un notevole affollamento e la assoluta carenza di servizi sociali) l'onorevole Ballarin conclude auspicando che il disegno di legge venga incontro anche alle esigenze della popolazione assai laboriosa che vive ed opera a Chioggia.

Il Presidente Degan avverte che, in base agli accordi intervenuti a livello di Ufficio di Presidenza della Commissione, con gli interventi odierni deve intendersi concluso l'esame preliminare dei progetti di legge su Venezia. Le repliche del relatore e del Governo avranno luogo il giorno 11 del prossimo mese di gennaio e l'esame degli articoli inizierà immediatamente in modo da consentire la presentazione della relazione all'Assemblea entro il giorno 22 dello stesso mese. Avverte altresì che il Presidente Pertini ha dato il suo assenso ad un sopralluogo a Venezia del relatore e di alcuni membri della Commissione al fine di una mera acquisizione di conoscenze tecniche.

Porge infine un sentito ringraziamento ai colleghi intervenuti nella discussione e al relatore, onorevole Padula, che avvalendosi proficuamente del metodo delle consultazioni degli enti e delle forze sociali più direttamente interessate dai progetti in esame — metodo che la Commissione lavori pubblici della Camera ha sempre utilmente sperimentato — ha consentito un vasto approfondimento della complessa problematica tecnica, economica e sociale affrontata dal disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente* CATELLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Canestrari.

Disegno di legge:

Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della IV e della V Commissione*) (1082).

(*Discussione e approvazione*).

Il Relatore Antonio Mancini riferisce favorevolmente sul provvedimento che adegua la legislazione alle vigenti consuetudini inter-

nazionali nel rispetto delle esigenze del paese per il servizio telefonico per uso pubblico.

Il deputato Baldassari non è contrario al disegno di legge anche se esso non chiarisce sufficientemente il problema della cessione a terzi della concessione del diritto irrevocabile.

Dopo che il Sottosegretario Canestrari ha offerto delucidazioni al deputato Baldassari, la Commissione passa all'esame degli articoli che sono singolarmente approvati senza modificazioni.

Al termine della seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato.

Disegno di legge:

Attribuzione di nuove mansioni al personale dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (1083).

(Discussione e approvazione).

Riferisce favorevolmente il relatore Antonio Mancini.

Il deputato Guerrini fa presente che il problema trattato nel disegno di legge avrebbe potuto essere risolto più convenientemente in sede amministrativa dopo adeguate trattative tra gli interessati e l'Amministrazione postale evitando così di dare un carattere coercitivo alla prestazione di lavoro. Eleva, pertanto, la sua protesta per il permanere delle carenze organiche ed istituzionali esistenti al vertice amministrativo dello Stato e in particolare dell'amministrazione postale.

Il deputato Baldassari esprime perplessità per la previsione, contenuta nel disegno di legge, di obbligare e non già di facultizzare i lavoratori a svolgere mansioni implicanti rischi e responsabilità in contrasto con lo status dei lavoratori. Presenta, pertanto, al riguardo un emendamento.

Dopo intervento del Sottosegretario Canestrari, la Commissione passa all'esame degli articoli che sono approvati senza modificazioni dopo che è stato respinto l'emendamento Baldassari.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato con l'astensione del gruppo comunista in seguito alla rielezione dell'emendamento Baldassari.

Disegno di legge:

Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della I e della V Commissione) (1084).

(Discussione e approvazione).

Dopo relazione favorevole del deputato Antonio Mancini, il deputato Scipioni, pur riconoscendo alcuni aspetti favorevoli contenuti nel disegno di legge per il quale si dichiara favorevole, non può non rilevare la inadeguatezza complessiva del provvedimento che non riesce a far fronte alle attuali esigenze del settore.

Il deputato Guerrini è favorevole al disegno di legge pur sottolineando che il disservizio postale sta assumendo proporzioni preoccupanti a causa della frammentarietà degli interventi finora operati dal Ministero delle poste che non ha ancora portato avanti una ristrutturazione organica del settore.

Il deputato Fioriello sottolinea la necessità che la scelta dei sostituti avvenga secondo criteri di obiettività e pertanto ravvisa l'opportunità che delle commissioni selezionatrici facciano parte anche i membri sindacali e degli uffici del lavoro.

Il deputato Guglielmino si sofferma sulle disfunzioni esistenti tra uffici provinciali e locali e il deputato Marocco segnala alcune anomalie esistenti, in tema di distribuzione della posta, nelle zone rurali.

Dopo che il Sottosegretario Canestrari ha fornito assicurazioni sulla volontà del Ministero di ovviare all'attuale disservizio, la Commissione passa all'esame degli articoli che sono singolarmente approvati senza modificazioni.

Al termine della seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 11,30. —
Presidenza del Presidente CAPELLA.

Proposta di legge:

Marzotto Caotorta ed altri: Disposizioni per il riscatto e l'ammodernamento delle ferrovie nord Milano (Urgenza) (Parere della I, della IV e della V Commissione) (1075).

(Rinvio dell'esame).

Su richiesta del relatore Lombardi Giovanni l'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposte di legge:

Bassi ed altri: Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima (Parere della V, della VIII, della XI e della XIII Commissione) (695);

Ballarin ed altri: Provvedimenti a favore della pesca marittima (Parere della I, della V, della VIII, della XI e della XIII Commissione) (1033).

(*Rinvio dell'esame*).

Su richiesta del relatore Bogi l'esame è rinviato ad altra seduta.

Il deputato Guglielmino, al quale si associa il deputato Marocco, lamenta che il Ministro della marina mercantile non si sia ancora mai presentato, nonostante numerosi inviti formulati dalla Commissione intera, per far conoscere il proprio pensiero sui vari e gravi problemi della marineria italiana, tra i quali importanti e urgenti quelli del porto di Napoli.

Disegno di legge:

Costruzione di una nuova aerostazione nell'aeroporto «Leonardo da Vinci» di Roma Fiumicino (Parere della V e della VI Commissione) (802).

(*Seguito dell'esame e rinvio a un Comitato ristretto*).

Su proposta del relatore Merli alla quale non si oppone il deputato Guglielmino che peraltro sottolinea le riserve di fondo di carattere politico del gruppo comunista, la Commissione delibera la costituzione di un Comitato ristretto per l'ulteriore esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

AGRICOLTURA (XI)**IN SEDE LEGISLATIVA**

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972. ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Angrisani.

Disegno di legge:

Elevazione del contributo annuo in favore dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (Parere della V Commissione) (979).

(*Discussione e approvazione*).

Il Presidente, svolgendo la relazione, sottolinea l'importanza dell'attività svolta dal-

l'Istituto nazionale di economia agraria e raccomanda l'approvazione sollecitata del provvedimento tendente ad elevare il contributo annuo in favore di detto istituto.

Gli onorevoli Pegoraro e Marras, intervenendo nella discussione generale, nel dichiararsi d'accordo sul contenuto del disegno di legge, chiedono che si possa meglio conoscere l'organizzazione dell'istituto, che dovrebbe per altro stabilire una collaborazione con tutte le categorie operanti in agricoltura, e che gli studi promossi dall'INEA siano maggiormente diffusi. Essi chiedono, altresì, che il Ministero dell'agricoltura prenda l'impegno di inviare ai parlamentari delle Commissioni Agricoltura della Camera e del Senato il suo bollettino e le pubblicazioni curate dall'INEA.

I deputati Tassi, Stella e Schiavon nel dichiararsi d'accordo sul provvedimento, auspicano che l'INEA possa in avvenire disporre di maggiori fondi per svolgere i crescenti compiti che gli sono affidati. Il deputato Schiavon chiede che l'INEA possa prendere iniziative volte ad indirizzare gli agricoltori verso produzioni che si adattino alla natura dei terreni.

Il deputato Zurlo, richiamandosi ad una proposta di legge da lui presentata di recente, passa in rassegna i molteplici compiti svolti dall'INEA anche in applicazione del regolamento comunitario 79/65 sulla rete di informazione contabile agricola, e conclude affermando la necessità di elevare il contributo a 750 milioni.

Chiusa la discussione generale il relatore prendendo atto del consenso unanime sul disegno di legge ed auspicando che si possa a breve scadenza aumentare ulteriormente il contributo in modo consistente, con un successivo provvedimento, nel dichiararsi d'accordo con i rilievi mossi dai deputati Marras e Pegoraro, fa rilevare al deputato Schiavon che il compito di orientare gli agricoltori verso le produzioni più idonee spetta agli Ispettorati agrari, ed al deputato Zurlo che una modifica del disegno di legge in esame comporterebbe un notevole rinvio della sua approvazione a danno quindi dello stesso Istituto che pur si vuol favorire con l'aumento del contributo previsto.

Dopo la replica del Sottosegretario Angrisani che si associa alle opinioni espresse dal relatore, si passa all'esame degli articoli che sono approvati senza modifiche.

Il disegno di legge posto in votazione successivamente a scrutinio segreto è approvato,

Disegno di legge:

Interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli
(Parere della V Commissione) (1004).

Il Presidente prima di passare all'esame degli articoli informa che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti proposti dal Governo all'articolo 1 nella precedente seduta — e sui quali il relatore si dichiara d'accordo — a condizione che risulti conseguentemente modificata anche la misura della maggiore spesa complessivamente implicata dal disegno di legge e indicata al primo comma dell'articolo 2. Ricorda altresì che i deputati Urso e Pegoraro hanno trasformato i loro rispettivi emendamenti in ordini del giorno.

Il deputato Giannini svolge il seguente suo emendamento:

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

« Il 40 per cento delle spese di cui ai commi precedenti è destinato alla realizzazione di impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli nelle regioni meridionali ».

Il deputato Valensise svolge il seguente suo emendamento:

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

Il 30 per cento delle spese di cui ai commi precedenti è destinato alla realizzazione di impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agrumicoli.

Il relatore Bottari e il Sottosegretario Angrisani esprimono parere negativo sugli emendamenti Giannini e Valensise richiamando i motivi addotti nella precedente seduta in riferimento all'emendamento Urso, e cioè che si tratta di somme che non possono avere una destinazione diversa da quella che è stata già loro assegnata. Per l'emendamento Valensise va inoltre osservato che esso si riferisce ad una materia disciplinata da una apposita normativa comunitaria concernente l'agrumicoltura.

Insistendo i deputati Giannini e Valensise per la votazione dei loro rispettivi emendamenti, questi posti in votazione sono respinti.

Gli emendamenti presentati dal Governo e tendenti ad aumentare gli stanziamenti di cui al primo e secondo comma rispettivamente a 14.706.283.125 lire e a 13 miliardi, posti in votazione, sono approvati.

L'articolo 1 è approvato nel seguente nuovo testo:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 14.706.283.125 per la concessione di contributi in conto capitale, a' termini dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la realizzazione di impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli.

È altresì autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli, a' termini dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Passando all'articolo 2, il Presidente pone in votazione il seguente emendamento richiesto dalla Commissione bilancio:

Sostituire la cifra: « 19.967.577.500 », con la cifra: « 27.706.283.125 », che è approvato.

L'articolo 2 posto successivamente in votazione è approvato nel seguente nuovo testo:

ART. 2.

All'onere di lire 27.706.283.125 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal conto corrente di tesoreria intestato a « Ministero del tesoro — Concorso del FEOGA, in base al regolamento n. 159/66 CEE ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passando agli ordini del giorno, il deputato Bardelli illustra il seguente ordine del giorno Pegoraro:

« La XI Commissione Agricoltura
impegna il Governo

ad assegnare le somme, stanziare in applicazione di norme comunitarie per interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, alle regioni a norma del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione e ad effettuare la ripartizione — affidata al Ministero del tesoro — sentito il parere delle regioni medesime, in base ai criteri che saranno determinati dalla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

(0, 1004, 1, 11)

PEGORARO.

L'ordine del giorno non è accolto dal Governo.

Il deputato Pegoraro insistendo per la sua votazione esprime le profonde perplessità del suo gruppo per l'atteggiamento di netta chiusura dimostrato dal Governo ed annuncia il voto contrario del gruppo comunista sul disegno di legge. L'ordine del giorno posto successivamente in votazione è respinto.

Il Presidente dichiara inammissibile il seguente ordine del giorno Urso che riproduce nella sostanza l'emendamento Valensise già respinto dalla Commissione:

« La XI Commissione Agricoltura,

considerata l'importanza del settore agricolo specie per le regioni meridionali,

impegna il Governo

a destinare il 50 per cento delle spese assegnate, in adempimento degli obblighi comunitari, al settore ortofrutticolo, alla realizzazione di impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agrumicoli ».

(0/1004/2/11)

URSO SALVATORE.

Il deputato Valensise annuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione finale del disegno di legge.

Il disegno di legge votato successivamente a scrutinio segreto è approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 11,50. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Angrisani.

DISCUSSIONE DI UNA RISOLUZIONE.

Il deputato Martelli dopo aver rilevato il ritardo con il quale si discute la sua risoluzione (n. 7-00003-11), sottolinea la necessità di una disciplina diversa che affronti in modo nuovo e globale tutta la materia. Chiede a nome del gruppo comunista che si istituisca un fondo nazionale che possa essere ripartito fra le regioni interessate, che dovranno avere una diretta competenza nel settore bieticolo contribuendo a spezzare la situazione di monopolio esistente, il che andrà a tutto vantaggio dei produttori e dei consumatori.

Il Sottosegretario Angrisani, osservando che degli stessi argomenti si è già discusso ampiamente in varie circostanze, ricorda che la stipulazione dei contratti è materia privatistica nella quale lo Stato interviene solo in caso di difficoltà insorte nel corso delle tratta-

tive e su richiesta delle parti. Fatta questa premessa fa rilevare che sin dall'8 agosto è stato raggiunto, tra le associazioni dei bieticoltori e le società saccarifere aderenti all'Assozucchero, un accordo che, tra gli altri punti, prevede un sostanziale aumento di prezzo. È altresì noto che il 1° ottobre con la mediazione del Ministro del lavoro è stata conclusa positivamente la vertenza in corso fra gli industriali dello zucchero e le maestranze degli zuccherifici. Per quanto riguarda poi le cause profonde della crisi del settore bieticolo esse vanno ricercate in vari fattori fra i quali la minore redditività, la carenza di manodopera, l'abbandono delle coltivazioni per il diffondersi dei fenomeni di « stanchezza » dei terreni, lo stato di incertezza causato dalle frequenti agitazioni. Passando ad esaminare il programma di ristrutturazione dell'industria saccarifera, osserva che nel 1975 rimarranno in funzione solo poco meno di 50 zuccherifici con una capacità giornaliera di lavorazione di 2,8 milioni di quintali di barbabietole. Circa i criteri di ripartizione dei contingenti di produzione di zucchero va rilevato che l'Italia ha scelto, come gli altri paesi comunitari, il criterio di distribuire il contingente di zucchero per impresa, al fine di garantire che il contingente nazionale a prezzo pieno riconosciuto non venga ridotto. È evidente quindi l'impossibilità di affidare alle regioni il compito di ripartire i contingenti di produzione assegnati alle imprese che hanno stabilimenti ubicati in quasi tutte le regioni bieticole. Analogamente non possono essere accolte le richieste formulate nella risoluzione sull'istituzione di un fondo comune da ripartire alle regioni né la costituzione di un Istituto nazionale perché esiste già per il settore bieticolo a Rovigo una sezione specializzata dell'Istituto sperimentale delle colture industriali.

I deputati Giannini e Martelli non insistono per la votazione della risoluzione e chiedono che i problemi in essa sollevati vengano trattati più ampiamente alla presenza del Ministro in occasione di una seduta dedicata all'insieme dei temi comunitari; tale richiesta si giustifica alla luce della situazione venutasi a determinare a seguito delle recenti decisioni comunitarie nei confronti delle industrie europee dello zucchero.

Il Presidente concorda con tale richiesta.

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE.

Il Sottosegretario Angrisani, rispondendo all'interrogazione Bardelli (n. 5-00205), dopo aver premesso che in base ad un accordo con

l'interrogante si limiterà al settore lattiero-caseario, poiché il Governo si riserva di trattare in modo più ampio in Assemblea, in occasione dello svolgimento dell'interpellanza Bardelli (n. 2-00027), del complesso problema della zootecnia, dichiara che i produttori italiani di latte realizzano prezzi molto più elevati rispetto a quelli degli altri paesi comunitari. Né si può affermare che la politica comunitaria nel settore del latte sia incompatibile con gli interessi nazionali perché dall'instaurazione del mercato unico nel luglio 1968 questo settore ha goduto di una situazione di stabilità e di prezzi in crescente aumento. Osserva infine che la libera circolazione del latte nell'area comunitaria costituisce ormai un fatto compiuto sin dal 1° aprile 1972, accettato dal Governo italiano nel momento in cui ha approvato il regolamento 1411/71.

Il deputato Bardelli nella replica si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta del Governo che non tiene assolutamente conto della situazione di svantaggio nella quale si trovano i produttori di fronte all'atteggiamento vessatorio degli industriali, del tutto analogo a quello che si riscontra nel settore saccarifero. Pure auspicando che si possa al più presto svolgere un ampio, approfondito dibattito sul settore lattiero-caseario in connessione con quello zootecnico preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge che affronta i problemi della zootecnica nella loro globalità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Del Nero.

Disegno e proposte di legge:

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (779);

Durand de la Penne: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (69);

Ballarin ed altri: Revisione della legislazione sulla previdenza marinara (329);

Boffardi Ines ed altri: Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (418);

Macchiavelli ed altri: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara (440);

(*Parere della V e della X Commissione.*)

(*Discussione e approvazione.*)

La onorevole Ines Boffardi, richiamandosi anche alle sue precedenti relazioni svolte in sede referente, illustra il testo unificato sul quale il Comitato ristretto ha raggiunto una sostanziale unanimità e su cui ha espresso parere favorevole la Commissione bilancio. Invita, dunque, la Commissione a confortare del suo voto tale testo, augurandosi che il Senato possa quanto prima approvarlo definitivamente, corrispondendo così alla lunga attesa delle categorie interessate per un intervento perequatore della loro situazione previdenziale.

La Commissione passa quindi alla discussione sulle linee generali.

Il deputato Ballarin esprime la sua soddisfazione per il fatto che una legge tanto sospirata si avvii a giungere in porto, dopo molteplici e considerevoli difficoltà. Da troppo tempo i marittimi — ed in particolare i vecchi pensionati — aspettavano un atto di riparazione delle ingiustizie subite nel passato: ed è ciò a cui il testo elaborato dal Comitato ristretto provvede, sia pure parzialmente. Il gruppo comunista ha acceduto alle soluzioni contenute in questo testo per facilitarne la rapida approvazione, vista la opposizione del Governo a più sostanziosi benefici. In particolare, sottolinea l'opportunità della disposizione in forza della quale sono rimosse le discriminazioni a danno dei marittimi imbarcati sulle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione. Comunque, il gruppo comunista presenterà emendamenti per migliorare il testo predisposto dal Comitato ristretto.

Il deputato de Vidovich osserva che la legge non soddisfa pienamente le richieste dei lavoratori del mare né quelle che il suo gruppo aveva intenzione di sostenere e che in ogni caso si riserva di ripresentare in altra occasione. Tuttavia, nell'alternativa tra il concordare con il Governo su un testo di compromesso, per favorire la sua rapida approvazione, oppure l'insistere sulle proprie proposte, ma con il rischio di insabbiare la legge, il suo gruppo, ribadendo la posizione assunta in Comitato ristretto, ha ritenuto responsabilmente di votare a favore del testo del Comitato ristretto stesso, che mitiga le più gra-

vi sperequazioni. Comunque presenterà un emendamento per migliorare il trattamento degli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante.

Il deputato Giovanardi dichiara che il gruppo socialista è favorevole al testo, che sana le sperequazioni caratteristiche della situazione previdenziale di questa categoria. Il provvedimento, dopo lunghe lotte sindacali, introduce importanti miglioramenti, e per tali ragioni il suo gruppo darà voto favorevole, ancorché non siano state accolte talune misure contenute nella proposta di legge Macchiavelli ed altri n. 440. Restano dunque aperti dei problemi, che occorrerà riprendere a tempo opportuno. I socialisti, tuttavia, in questa sede non presenteranno emendamenti, per non correre il rischio di bloccare l'iter di un provvedimento che va, invece, approvato quanto prima.

Il deputato Del Pennino conviene sull'urgenza di varare tempestivamente il provvedimento, e a tale scopo dichiara di non insistere su un emendamento del suo gruppo già respinto in sede di Commissione bilancio.

Il deputato Vincenzo Mancini dichiara il consenso del gruppo democristiano al provvedimento. Pur avendo ravvisato la necessità di apportare talune modificazioni, in relazione al parere contrario della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti al testo del Comitato ristretto, non insisterà su proposte di modifica al trattamento dell'ex personale di stato maggiore navigante. In tal modo potrà essere agevolata la tempestiva approvazione del testo elaborato dal Comitato ristretto, il cui contenuto deve giudicarsi altamente positivo, giacché migliora sensibilmente la precedente disciplina, uniformandola ai principi generali vigenti in materia pensionistica.

La onorevole Ines Boffardi, replicando agli intervenuti, sottolinea il carattere positivo del testo sottoposto all'esame della Commissione, che non a caso ha raccolto l'unanime consenso delle organizzazioni sindacali, anche se, indubbiamente, restano aperti taluni problemi particolari.

Il sottosegretario Del Nero pone in evidenza la proficuità del lavoro compiuto dal Comitato ristretto, trovando soluzioni opportune, anche in via equitativa, a problemi di notevole difficoltà sotto il profilo finanziario. Sollecita, pertanto, la pronta approvazione del testo, riservandosi di presentare eventuali emendamenti formali.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli nel testo unificato predisposto dal

Comitato ristretto, che approva dopo aver respinto emendamenti Ballarin, tendenti a ridurre la contribuzione dei marittimi imbarcati su navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione e a disporre un contributo a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, e un emendamento de Vidovich sul trattamento dell'ex personale di stato maggiore navigante. Approva invece alcuni emendamenti formali proposti dal Governo.

Dopo che il deputato Gramegna dichiara il voto favorevole del suo gruppo, pur rammaricandosi dell'atteggiamento negativo tenuto dal Governo sugli emendamenti comunisti, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto con il titolo: « Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara » (779-69-329-418-440).

Il Presidente infine ricorda che il Comitato ristretto aveva già deciso un autonomo iter per la proposta di legge Menicacci ed altri n. 443.

Proposta di legge:

Bianchi Fortunato ed altri: Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali alle categorie non agricole (Parere della XII Commissione) (323).

(Discussione e rinvio).

Il deputato Borra riferisce brevemente, sollecitando l'approvazione della proposta di legge.

Il deputato Gramegna chiede taluni chiarimenti che evitino l'insorgere di possibili dubbi interpretativi, precisando che con ciò non intende ostacolare l'iter del provvedimento.

Il deputato Fortunato Bianchi fa presente al deputato Gramegna che le formulazioni adottate dalla proposta di legge discendono dai rilievi emersi dalla discussione di analogo provvedimento nella precedente legislatura. Anche in riferimento alla circostanza che il provvedimento, già approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, è decaduto per anticipato scioglimento delle Camere, e rientra dunque nella procedura di cui all'articolo 107 del Regolamento, sottolinea l'urgenza della sua approvazione.

Il Sottosegretario Del Nero chiede un rinvio della discussione per poter ulteriormente approfondire le questioni sollevate dal deputato Gramegna.

Il Presidente, al fine di consentire tale approfondimento, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

I deputati Luciana Sgarbi Bompani e Giovanardi sollecitano lo svolgimento di loro interrogazioni sul lavoro a domicilio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 16,45. — *Presidenza del Presidente RAMPA.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, Cristofori.

Proposta di legge:

Foschi ed altri: Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura (456).

(Richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Giannina Cattaneo Petrini illustra il provvedimento già approvato dalla Camera nella scorsa legislatura sottolineandone l'opportunità anche sotto un profilo morale. Conclude proponendo che la Commissione chieda l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento stesso.

I deputati Cerra e Foschi, a nome dei rispettivi gruppi, dichiarano di condividere la proposta. Contrario si dichiara invece il deputato Innocenti.

Il sottosegretario Cristofori, a nome del Governo, accoglie la proposta.

Il Presidente si riserva di inoltrare la richiesta appena acquisito il consenso degli altri gruppi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972, ORE 18,20. — *Presidenza del Presidente CARRARO.*

Il Presidente Carraro comunica alla Commissione l'esito degli sforzi compiuti in assolvimento dell'impegno da lui assunto nella precedente seduta del 7 dicembre.

Il Presidente Carraro informa, altresì, la Commissione sugli ulteriori passi che egli si accinge a compiere, formulando una proposta procedurale intesa ad agevolare il buon esito dei medesimi.

Dopo un ampio dibattito, nel quale intervengono il senatore Vincenzo Gatto, il deputato Nicosia, il senatore Zuccalà, il deputato Malagugini, il senatore Follieri, il deputato Giuseppe Niccolai, il senatore Pinto e il senatore Bertola, la Commissione approva la proposta del Presidente.

Il Presidente Carraro si riserva, infine, di informare la Commissione sull'esito della sua missione nella prossima seduta che avrà luogo mercoledì 17 gennaio 1973.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20.

CONVOCAZIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Giovedì 21 dicembre, ore 9,30.

1) Approvazione della relazione della Giunta sulla proposta di annullamento dell'elezione contestata del deputato Anselmo Martoni;

2) convalida di deputati proclamati a seguito del riparto dei voti residui.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 21 dicembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cittadinanza tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971 (1133) — (*Parere della IV Commissione*) (*Urgenza*) — Relatore: Storchi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968 (1134) — (*Parere della X e della XIV Commissione*) — Relatore: Marchetti;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, con Allegati e Protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novem-

bre 1969 (1135) — (*Parere della XIII Commissione*) — Relatore: Marchetti;

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione *mortis causa*, concluse a Roma il 22 aprile 1968 e dello Scambio di Note che modifica la seconda di dette Convenzioni effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970 (920) — (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Storchi;

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito (Londra, 4 luglio 1960), concluso a Londra il 28 aprile 1969 (955) (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Salvi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Amman il 9 febbraio 1970 (956) — (*Parere della VI e della X Commissione*) — Relatore: Fracanzani;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo indiano per evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese di trasporto aereo, con Scambio di Note, concluso a Roma il 3 febbraio 1970 (984) — (*Parere della VI e della X Commissione*) — Relatore: Fracanzani.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Proroga del contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa con sede in Roma, per il quadriennio 1971-1974 (*Approvato dalla III Commissione del Senato*) (1143) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Storchi;

Contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) per gli anni 1970, 1971 e 1972 (*Approvato dalla III Commissione del Senato*) (1141) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Fracanzani;

Contributo dell'Italia al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per il quadriennio 1969-1972 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1241) — (*Parere della V e XI Commissione*) — Relatore: Fracanzani;

Integrazione di lire 8 miliardi dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 15 dicembre 1969, n. 1024, per l'acquisto e la costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari. (*Approvato dalla III Commissione del Senato*) (1142) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Storchi.

Interrogazione:

GALLUZZI ed altri n. 5-00207.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione —
Partecipazioni statali)

Giovedì 21 dicembre, ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sull'emendamento al disegno di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1329) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 21 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) con sede in Roma (759) — Relatore: Caroli — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (868) — Relatore: Aiardi — (*Parere della IV e della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 17 gennaio 1973, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (864);

— Relatore: Dell'Andro — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori ARENA ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1055);

— Relatore: La Loggia.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 21.